

PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA

**(Aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione
del 18 settembre 2023)**

**Società Cooperativa
per Azioni**
**Gruppo Bancario
Banca di Credito
Popolare**

sede Sociale e Direzione Generale
palazzo Vallelonga
92 / 100, corso Vittorio Emanuele
80059 Torre del Greco, Napoli
Italia
T +39 0813581111
F +39 0818491487
bcp.it

Centro Servizi
43, viale Europa
80040 Torre del Greco, Napoli
Italia
T +39 0813581111
F +39 0818472752

Capitale Sociale euro 20.038.700,04
Codice Fiscale e Iscrizione al registro delle Imprese di Napoli
N. 00423310630 - REA 263669
PI 01241921210
Albo delle Aziende di Credito N. 4708/ 40
Albo delle Società cooperative A217251
ABI N. 5142.5
Albo Gruppi Bancari N. 5142.5
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

INDICE

1. Premessa	pag. 3
2. Profilo della Banca e del gruppo bancario	pag. 4
2.1 Il ruolo della Capogruppo	pag. 6
2.2 Meccanismi di coordinamento e governo del Gruppo	pag. 7
3. Individuazione della categoria dimensionale e complessità operativa della Banca	pag. 7
4. Modello di amministrazione e controllo	pag. 7
5. Assetto di governo e struttura organizzativa	pag. 9
5.1 Composizione, compiti e poteri degli organi sociali	pag. 9
5.1.1. Assemblea dei soci	pag. 9
5.1.2. Consiglio di Amministrazione	pag. 10
5.1.2.1. Composizione	pag. 10
5.1.2.2 Composizione quali-quantitativa ottimale	pag. 11
5.1.2.3. Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione	pag. 13
5.1.2.4. Compiti e poteri	pag. 14
5.1.2.5. Funzionamento	pag. 16
5.1.2.6. Comitati endoconsiliari	pag. 17
5.1.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione	pag. 18
5.1.4. Il Collegio Sindacale	pag. 18
5.1.4.1. Composizione	pag. 18
5.1.4.2. Compiti e poteri	pag. 19
5.1.4.3 Funzionamento	pag. 20
5.1.5. Il Collegio dei Proviviri	pag. 20
5.1.6. Direzione Generale	pag. 21
5.1.6.1 Funzioni del Direttore Generale	pag. 21
5.2. Sistema dei Controlli	pag. 22
5.2.1. Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/01	pag. 23
5.3. Sistema delle deleghe	pag. 25
5.4. Revisione Legale dei Conti	pag. 25
5.5. Sistema di remunerazione e incentivazione	pag. 26
5.6. Flussi informativi	pag. 27
6. Diritti dei soci	pag. 28
6.1. Acquisto della qualità di socio	pag. 28
6.2. Diritto di recesso	pag. 29
6.3. Intervento del socio in Assemblea e rappresentanza	pag. 29
6.3.1. Quorum costitutivi e deliberativi	pag. 30
7. Struttura finanziaria	pag. 30
8. Gestione dei conflitti di interesse	pag. 31
9. Piani di formazione	pag. 33
10. Piani di Successione	pag. 33
11. Revisione del Progetto di Governo Societario	pag. 33
12. Modalità di diffusione al pubblico	pag. 33

1.PREMESSA

Efficaci assetti organizzativi e di governo societario costituiscono per tutte le imprese condizione necessaria per il perseguimento degli obiettivi aziendali. Per una banca essi assumono particolare rilievo in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria e degli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte dell'ordinamento. Pertanto, tali assetti, oltre a rispondere agli interessi dell'impresa, devono essere funzionali ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione.

Nella prospettiva di rafforzare il governo societario delle banche, la Banca d'Italia, con la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (parte Prima, Titolo IV, di seguito anche la "Circolare 285"), ha delineato un quadro normativo che attribuisce ai vertici dell'impresa bancaria un ruolo centrale nel definire, sulla base di un'attenta valutazione delle specifiche caratteristiche aziendali, assetti di governo societario idonei ad assicurare: (i) la chiara distinzione delle funzioni e delle responsabilità; (ii) l'appropriato bilanciamento dei poteri; (iii) l'equilibrata composizione degli Organi Sociali; (iv) l'efficacia dei controlli; (v) il presidio di tutti i rischi aziendali; (vi) l'adeguatezza dei flussi informativi.

Nelle richiamate Disposizioni di Vigilanza, è previsto l'obbligo in capo alle banche di esercitare la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dal Codice civile (i.e. tradizionale, dualistico e monistico) e di rappresentare le motivazioni alla base di tale scelta nell'ambito di un documento più generale (denominato "progetto di governo societario"), illustrativo degli assetti statutari e di organizzazione interna. Nel caso dei gruppi bancari, il progetto di governo societario redatto dalla capogruppo deve illustrare le scelte compiute per assicurare anche a livello consolidato sistemi di gestione e controllo efficaci ed efficienti, dando conto degli assetti organizzativi a tal fine adottati dalle controllate.

Il presente documento costituisce il Progetto di Governo Societario (di seguito anche il "Progetto") redatto dalla Banca di Credito Popolare Scpa (di seguito anche la "Banca" o "BCP") conformemente alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di governo societario, al fine di illustrare il quadro complessivo di governance adottato dalla Banca.

In particolare, il Progetto:

- a. illustra le ragioni che rendono il modello di amministrazione e controllo prescelto dalla Banca il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli;
- b. descrive le specifiche scelte attinenti: alla struttura organizzativa (compiti, poteri e composizione degli Organi Sociali, al sistema delle deleghe, al regime del controllo contabile, ai sistemi di incentivazione e remunerazione, ai flussi informativi), ai diritti degli azionisti (in materia di diritto di recesso, quorum deliberativi dell'Assemblea e per l'impugnativa delle delibere assembleari, rappresentanza, ecc.), alla struttura finanziaria, alle modalità di gestione dei conflitti di interesse (ad esempio, operazioni con parti correlate, obbligazioni degli Esponenti aziendali, ecc.);

- c. fornisce un'adeguata rappresentazione e motivazione delle modalità di raccordo tra gli Organi e le Funzioni aziendali *delle diverse componenti del Gruppo*, con specifica attenzione ai profili relativi al sistema di governo dei controlli (poteri degli organi, flussi informativi, gestione dei rischi, ecc.), dando altresì conto, a livello consolidato, degli assetti organizzativi adottati dalle Controllate.

Il Progetto di Governo Societario è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed è aggiornato – con il medesimo iter deliberativo – qualora vi siano modifiche organizzative di rilievo che incidano sulle materie e le valutazioni indicate alle lettere a), b) e c).

È opportuno infine precisare che il presente documento deve essere letto in organicità con le altre fonti regolamentari interne alla Banca; oltre allo Statuto Sociale, si segnalano, a titolo meramente esemplificativo:

- i. Statuto Sociale della Controllata Immobiliare Vallelonga Srl,
- ii. Regolamento dell'Assemblea dei Soci,
- iii. Regolamento del Consiglio di Amministrazione,
- iv. Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei componenti il CDA e dei componenti la Direzione Generale,
- v. Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione,
- vi. Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali e alle modalità di votazione,
- vii. Documento Autovalutazione Consiglio di Amministrazione,
- viii. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo,
- ix. Politiche di Remunerazione ed Incentivazione,
- x. Regolamento dei flussi informativi,
- xi. Regolamento, procedure e policy per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati ed Esponenti Bancari.

2. PROFILO DELLA BANCA E DEL GRUPPO BANCARIO

Il 19 aprile 1888, per atto del Notaio Vincenzo Bizzarro, omologato dal Tribunale Civile e Correzionale di Napoli con deliberazione dell'11 maggio 1888, veniva costituita in Torre del Greco la "Società Anonima Cooperativa di Credito Popolare".

Successivamente, la ragione sociale fu modificata con delibera assembleare dell'11 aprile 1948 in "Banca di Credito Popolare, Società cooperativa a responsabilità limitata", omologata con decreto del Tribunale di Napoli del 26 ottobre 1949.

Con atto dell'8 ottobre 1968 per Notaio Olimpio Marino, dalla fusione con la "Banca Popolare Cooperativa del Matese" di Piedimonte d'Alife, nacque una nuova società, che assunse la

denominazione di "Banca di Credito Popolare, Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata".

Nel 1971, a seguito della messa in liquidazione coatta della "Banca Popolare di Secondigliano", vennero rilevati gli sportelli della stessa, siti in Acerra, Casavatore, Marano e Napoli (Secondigliano e Poggioreale).

Con atti del 2 settembre 1999, 30 settembre 2000 e 3 aprile 2003, furono acquisite rispettivamente le attività e passività: della Banca di Credito Cooperativo di Nusco; della Banca di Credito Cooperativo del Partenio, della Banca di Credito Cooperativo di Cervino e Durazzano.

Dal 1° maggio 2005, su delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, la Banca di Credito Popolare è una "Società Cooperativa per Azioni" con sede legale nel Comune di Torre Greco (NA). La durata della Società è fissata al 31/12/2100 salvo proroga.

Con atto del 23 dicembre 2022 per Notaio Roberto Lanza è stata sancita la fusione per incorporazione della Banca Regionale di Sviluppo in Banca di Credito Popolare.

La Banca di Credito Popolare è, dunque, una realtà autonoma nel panorama creditizio meridionale, con una compagine sociale che conta ad oggi 5658 soci, 1058 azionisti e 567 dipendenti.

La Banca è stata fondata con l'obiettivo di fornire servizi bancari e di promuovere la crescita economica del territorio locale, raccogliendo i risparmi privati per indirizzarli verso nuovi investimenti produttivi. La natura di banca cooperativa fissata nello Statuto richiama l'ispirazione ai principi del credito popolare e la speciale attenzione al territorio di insediamento, con particolare riguardo alle famiglie e alle piccole e medie imprese (art. 2 dello Statuto Sociale).

La BCP è una banca popolare avente natura di società cooperativa per azioni, regolata dagli articoli da 28 a 32, 150 bis e 150-quater del Testo unico bancario, di cui al D. Lgs. 385/1993 nonché dalle norme del Codice Civile in tema di società cooperative – ad esclusione di quelle espressamente elencate nell'art. 150 bis – e in tema di società per azioni, queste ultime nei limiti della loro compatibilità con la disciplina propria delle cooperative, come stabilito dall'art. 2519 del Codice Civile.

Le peculiarità proprie della natura di società cooperativa a mutualità non prevalente sono espressamente declinate nella Relazione al bilancio di esercizio, parte integrante della Relazione sulla gestione, redatta in ossequio all'art. 2545 cod. civ., che enuncia quali sono stati i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

La Banca, vicina al territorio in cui opera, si impegna a favorire altresì uno sviluppo economico sostenibile della comunità, attraverso il supporto attento e personalizzato alla propria clientela. In particolare, ha intrapreso un percorso volto all'integrazione della Sostenibilità definendo le principali azioni da implementare e le tematiche ESG.

I progressi e gli obiettivi futuri sono descritti all'interno del Piano ESG redatto dalla Banca.

Al fine di integrare le istanze di sostenibilità nella strategia del Gruppo, la Banca ha sviluppato un sistema di governance ESG con la nomina del Comitato Controlli, Rischi e Sostenibilità che oltre a supportare e riportare periodicamente al Consiglio di Amministrazione, a livello operativo, presidia le evoluzioni regolamentari e gestisce l'implementazione delle iniziative in ambito ESG.

La Banca si è inoltre dotata di una normativa interna per concretizzare il proprio impegno nell'inclusione delle tematiche ESG nel proprio business e nella propria operatività: la "Policy e Processi ESG".

BCP è iscritta all'albo delle banche e dei gruppi bancari ex artt. 13 e 64 T.U.B. ed è Capogruppo del Gruppo bancario Banca di Credito Popolare (di seguito anche il "Gruppo"), costituito dalla capogruppo BCP (di seguito anche la "Capogruppo") e dalla società controllata al 100% l'Immobiliare Vallelonga Srl uni personale (di seguito anche la "Controllata") che svolge in via esclusiva attività strumentali a quelle della Capogruppo.

2.1 Il ruolo della Capogruppo

Nella veste di Capogruppo, BCP svolge le attività di direzione e coordinamento delle Controllate ed emana disposizioni nei confronti delle stesse per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

La Capogruppo, nell'esercizio della sua attività di indirizzo e coordinamento in ottemperanza alla normativa di Vigilanza e alla disciplina civilistica, individua gli obiettivi del Gruppo principalmente nell'ambito dell'attività di pianificazione strategica e operativa (Piano strategico e Budget), fermo restando l'autonomia statutaria e operativa delle singole società.

Lo Statuto della Controllata disciplina il ruolo della società che:

1. ha per oggetto l'acquisizione, la gestione - anche mediante la concessione in affitto e in locazione - ed il realizzo di cespiti rilevati per il recupero delle esposizioni creditizie della Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, nonché l'acquisizione e/o la gestione di immobili per uso funzionale della banca medesima;
2. potrà svolgere, a favore della Banca di Credito Popolare e, tutte le attività di tipo ausiliario rispetto a quella principale svolta dalle medesime società, quali, a titolo puramente esemplificativo: prestazioni di servizi immobiliari, informatici e di call-center, gestione amministrativa e gestione del personale per l'organizzazione di eventi e congressi strettamente correlati a consolidare l'immagine (sul territorio) della Banca di Credito Popolare;
3. potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari, mobiliari, industriali e fare ogni altra operazione che sarà ritenuta strettamente necessaria per il conseguimento dello scopo sociale, fermo restando che le operazioni finanziarie non potranno in nessun caso essere svolte nei confronti del pubblico, né in via prevalente ma sempre strumentalmente per il raggiungimento dello scopo sociale;
4. potrà assumere partecipazioni di minoranza - nei limiti del 5% e del 10% del capitale della partecipata, a seconda che sia quotata o non quotata - in società aventi per oggetto attività strettamente connesse allo scopo sociale.

La Capogruppo svolge un ruolo di:

- indirizzo strategico, definendo le linee strategiche e la pianificazione degli obiettivi e delle attività;

- governo, assicurando il presidio coordinato della gestione operativa delle Società del Gruppo nell'ambito della pianificazione pluriennale e della programmazione d'esercizio;
- controllo, dotando il Gruppo di un sistema unitario di controlli interni che garantisca il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole Società sia del Gruppo nel suo insieme e il presidio delle diverse componenti di rischio originate dalle aree di attività svolte;
- direzione e coordinamento, indirizzando in conformità con le normative vigenti le disposizioni ritenute necessarie alle Società del Gruppo e alle relative Funzioni aziendali.

2.2 Meccanismi di coordinamento e governo del Gruppo

La Capogruppo definisce gli obiettivi, le linee di sviluppo strategico e i piani operativi del Gruppo, fermo restando l'autonomia statutaria delle singole Società che lo compongono.

Il coordinamento complessivo del Gruppo e il suo governo sono assicurati da meccanismi attuativi, in accordo con gli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e delle direttive impartite dalla Direzione Generale della Capogruppo.

3. INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA DIMENSIONALE E DELLA COMPLESSITÀ OPERATIVA DELLA BANCA

In applicazione del principio di proporzionalità, ai sensi della Circolare 285, ai fini dell'applicazione delle Disposizioni di vigilanza ivi contenute, sono considerate:

- i. banche di maggiori dimensioni o complessità operativa: le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013; le banche quotate;
- ii. banche intermedie: le banche con un attivo compreso tra 5 miliardi di euro e 30 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente;
- iii. banche di minori dimensioni o complessità operativa: le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente.

In considerazione delle contenute dimensioni aziendali, con un totale dell'attivo inferiore a 5 miliardi di euro, e della ridotta complessità operativa – il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la Banca sia ascrivibile alla categoria delle "banche di minori dimensioni e complessità operativa".

Alla data di redazione del presente documento gli sportelli della Banca di Credito Popolare sono 64; 62 in Campania e 2 localizzati nel Lazio, nei Comuni di Formia e Cassino.

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di dover considerare ulteriori fattori di tipo qualitativo, quali la tipologia di attività svolta, ovvero la struttura proprietaria della Banca, in quanto gli stessi non avrebbero condotto a una classificazione differente da quella adottata.

4. MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La Circolare 285 prevede che le banche esercitino la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dal Codice civile (i.e. tradizionale, dualistico e monistico), sulla base di un'approfondita autovalutazione che tenga conto dei seguenti elementi: la struttura proprietaria e il relativo grado di apertura al mercato del capitale di rischio; le dimensioni e la complessità operativa; gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo; la struttura organizzativa del Gruppo.

La Banca adotta, sin dalla sua costituzione, ritenendolo in concreto più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli, il modello di tipo "tradizionale" la cui struttura è incentrata sulla presenza del Consiglio di Amministrazione, quale organo titolare delle funzioni di "supervisione strategica" e di "gestione", e del Collegio Sindacale, quale organo titolare della funzione di "controllo", entrambi di nomina assembleare.

È prevista, inoltre, la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di un Direttore Generale, il quale è partecipe della funzione di gestione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può nominare un Comitato Esecutivo - cui delega propri poteri ad eccezione delle attribuzioni non delegabili a norma di legge, di normativa di vigilanza, e quelle riservate alla esclusiva competenza del Consiglio stesso.

Per la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento si rimanda all'articolo 40 dello Statuto Sociale disponibile sul sito istituzionale della Banca.

Alla data di approvazione del presente documento il Comitato Esecutivo non risulta costituito.

La scelta del modello di tipo "tradizionale" si fonda, in particolare, sui seguenti elementi e considerazioni:

- le dimensioni e la complessità operativa della Banca (e del Gruppo bancario di cui è a capo), che hanno condotto a ritenere il modello tradizionale come la migliore soluzione per garantire la sana e prudente gestione delle attività e dei rischi connessi;
- un appropriato bilanciamento dei poteri e una puntuale distinzione dei ruoli e delle responsabilità, più efficaci rispetto a quanto previsto nei modelli dualistico e monistico, evitando così sovrapposizioni secondo quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza;
- la prassi del sistema bancario italiano che, prediligendo il modello tradizionale, ne conferma l'efficacia e la trasparenza rispetto a modelli alternativi meno consolidati;
- la positiva esperienza di applicazione maturata e i risultati che tale modello, in termini di stabilità, ha dimostrato nel corso del tempo;
- l'assenza di fattori o elementi contrari provenienti dai Soci o da soggetti esterni alla Banca che con essa intrattengono rapporti a diverso titolo ovvero nei confronti della quale sono portatori di diversi interessi (cc.dd. "stakeholders").

Anche per la Controllata, in relazione ai risultati che, in termini di stabilità, ha dimostrato nel corso del tempo, la Banca ritiene che il modello tradizionale di amministrazione e controllo sia in concreto il più idoneo ad assicurare l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli.

5. ASSETTO DI GOVERNO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Nell'ambito del modello di amministrazione e controllo tradizionale prescelto e tenuto conto della riconducibilità della Banca, a seguito di specifica autovalutazione, alla categoria delle banche di minore dimensione, sono state attribuite ai diversi Organi sociali le funzioni di governo societario, come di seguito illustrato.

5.1 Composizione, compiti e poteri degli organi sociali

Ai sensi dello Statuto sociale, il governo societario della Banca, secondo le rispettive competenze, è demandato ai seguenti organi sociali:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio di Amministrazione
- Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Comitato Esecutivo
- Collegio Sindacale
- Collegio dei Probiviri
- Direzione Generale

5.1.1 Assemblea dei soci

L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le relative delibere, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie che ai sensi della normativa applicabile e dell'art. 24 dello Statuto sono rimesse alla rispettiva competenza.

L'Assemblea ordinaria dei Soci approva il bilancio e la destinazione degli utili, nomina gli amministratori e i sindaci e provvede alla loro revoca, conferisce l'incarico alla Società di revisione, determina la misura dei compensi da corrispondere ad amministratori e sindaci e alla società di revisione, approva le politiche di remunerazione, delibera su eventuali deroghe al limite previsto dalla normativa regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione, delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, approva il regolamento assembleare.

L'assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale e alle operazioni sul capitale e di natura straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione; la convocazione, occorrendo, può essere disposta anche dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5.1.2. Consiglio di Amministrazione

La funzione di supervisione strategica è affidata al Consiglio di Amministrazione che delibera gli indirizzi di carattere strategico della Banca, definisce le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigila sul loro corretto funzionamento per garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi.

5.1.2.1. Composizione

Lo Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da nove membri eletti dall'assemblea tra coloro, soci e non soci, che devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente.

Il numero dei Consiglieri è ritenuto adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale – sia sotto il profilo della supervisione strategica e della gestione, sia sotto quello dei controlli – evitando, al contempo, una composizione pletorica, come raccomandato dalle Disposizioni di Vigilanza.

Almeno un terzo degli amministratori deve essere non esecutivo e almeno due Consiglieri (che possono coincidere con gli Amministratori non esecutivi) devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti e applicabili.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione è assicurato il rispetto, oltre che del numero di amministratori indipendenti, anche dell'equilibrio tra i generi, almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.

A tal fine, sia la lista di candidati presentata dal Consiglio sia quelle eventualmente presentate da soci a ciò legittimati devono essere composte in modo da assicurare che nella composizione del Consiglio risultante dall'esito del voto siano rispettati sia la presenza di amministratori indipendenti sia l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti.

Almeno un terzo degli amministratori deve essere scelto fra i soci che siano espressione delle attività economiche prevalenti nel territorio in cui la Banca opera.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, garantendo:

- i) che la composizione del Consiglio risultante a seguito della cooptazione rispetti le disposizioni di legge, regolamentari e di Vigilanza vigenti in materia di equilibrio dei generi e di numero minimo di amministratori indipendenti;
- ii) l'applicazione delle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza vigenti relative alla procedura per la valutazione dell'idoneità degli esponenti la cui nomina non spetta all'Assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, ai sensi dell'art. 2386, secondo comma, del cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della Banca, ha definito e approvato una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti e dei componenti la Direzione Generale, ivi compreso il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti, di cui viene data adeguata informativa all'assemblea dei soci.

5.1.2.2 Composizione quali-quantitativa ottimale

Come detto in precedenza, l'efficacia degli assetti organizzativi e di governo societario costituisce, per le banche, una condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali, in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria; la scelta degli assetti organizzativi e di governo societario, oltre a rispondere alle esigenze dell'impresa, deve altresì garantire condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli di vigilanza.

La composizione degli organi sociali assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto; inoltre, la suddivisione di compiti e responsabilità all'interno degli organi aziendali deve essere coerente con il ruolo ad essi attribuito nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.

Sotto il profilo quantitativo, il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli.

Nel contempo, la composizione degli organi non deve risultare pletorica: una compagine eccessivamente numerosa può ridurre l'incentivo di ciascun componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e può ostacolare la funzionalità dell'organo stesso.

Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi sociali siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzioni di supervisione o di gestione, funzioni esecutive e non, componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo che ciascun componente, nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico;

- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, operando con autonomia di giudizio.

La composizione dell'organo amministrativo della banca, pertanto, deve essere adeguata, sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo, in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della stessa.

E' importante evidenziare che le banche sono chiamate ad applicare le Disposizioni di Vigilanza con modalità appropriate alle proprie caratteristiche e, pertanto, secondo un principio di proporzionalità volto a conciliare, in modo coerente, il modello di governance con il profilo di rischio e con il modello di business della realtà aziendale a cui ci si riferisce.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione di Banca di Credito Popolare svolge annualmente un'autovalutazione della propria composizione sulla base di criteri e modalità coerenti con le proprie caratteristiche meglio specificati nel paragrafo successivo.

A margine si rammenta che Banca d'Italia, in data 29 novembre 2022, ha emanato gli "Orientamenti sulla composizione e sul funzionamento dei Consigli di Amministrazione delle Less Significant Institutions" (LSI) nei quali sono compendiate gli esiti e le buone prassi da seguire in tema di composizione e funzionamento del board.

I suddetti orientamenti sono applicabili a Banca di Credito Popolare e sono stati presi in considerazione a partire dall'autovalutazione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2023.

L'obiettivo del documento sulla "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" della Banca è quello di individuare e definire, nel rispetto dello Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, le caratteristiche di composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca di Credito Popolare.

Il documento è messo a disposizione mediante pubblicazione sul sito internet www.bcp.it in tempo utile per la presentazione delle candidature ad Amministratore nel rispetto delle previsioni in materia di equilibrio tra genere, affinché si possa tenere conto dei requisiti richiesti e del profilo collettivo dell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica ritenuto ottimale.

Per il dettaglio sulle formalità, modalità e tempi relativi alle candidature, si fa rimando al documento al "Regolamento relativo alle candidature per la nomina alle cariche sociali e alle modalità di votazione" pubblicato sul sito istituzionale.

5.1.2.3. Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione

In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, tenuto altresì conto dei principi in materia di autovalutazione degli Organi Aziendali desumibili dalle Linee Guida ed orientamenti EBA e dei decreti Legislativi in materia, il Consiglio di Amministrazione si sottopone a un periodico processo di autovalutazione, condotto annualmente, in conformità a quanto previsto da apposito Regolamento del processo di autovalutazione degli Organi, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Con cadenza almeno triennale l'autovalutazione dovrà essere svolta con l'ausilio di un professionista esterno scelto tra soggetti che oltre ai criteri sopra indicati deve garantire autonomia di giudizio nello svolgimento della sua funzione.

Il processo di autovalutazione riguarda il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e il contributo apportato da ciascun consigliere ai lavori dell'Organo. La valutazione è estesa anche ai comitati interni.

Tale processo è caratterizzato dalle seguenti finalità:

- assicurare la verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'Organo e della sua adeguata composizione, alla luce delle aree di miglioramento identificate nel corso del precedente esercizio di autovalutazione, nonché rispetto agli Orientamenti di Banca d'Italia;
- garantire il rispetto sostanziale delle richiamate disposizioni regolamentari in materia di governo societario e delle finalità che esse intendono realizzare;
- individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all'interno dell'Organo e definire le azioni correttive da adottare;
- rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti;
- incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.

In coerenza con le richiamate disposizioni regolamentari, il processo di autovalutazione è articolato nelle seguenti fasi:

- fase di istruttoria, raccolta delle informazioni e dei dati, nel corso della quale sono raccolte le informazioni, i dati e la documentazione a supporto del processo (es. questionari compilati, dati statistici a supporto dell'autovalutazione, ecc.), nonché sono svolte le richiamate interviste di approfondimento;
- fase di elaborazione dei dati, durante la quale sono sistematizzate le informazioni e i dati raccolti durante la precedente fase di istruttoria;
- fase di predisposizione degli esiti del processo, durante la quale sono sintetizzati i risultati e individuati i punti di forza e debolezza in relazione alla composizione e al funzionamento dell'Organo;
- fase di discussione collegiale degli esiti del processo e predisposizione delle eventuali misure correttive, che porta al rilascio del documento sugli esiti dell'autovalutazione;
- approvazione del documento (ivi comprese le eventuali misure correttive) da parte del Consiglio di Amministrazione.

A seguito di tale verifica, il Consiglio individua gli interventi correttivi più adeguati.

Il Consiglio predispose un'apposita relazione che illustra le diverse aree di analisi indagate e riepiloga le evidenze emerse, con particolare riferimento:

- ai risultati ottenuti, con la rappresentazione dei principali punti di forza e di debolezza emersi;
- alle azioni correttive identificate a valle del processo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a fornire opportuna informativa alla Banca d'Italia circa i risultati delle menzionate analisi, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

5.1.2.4. Compiti e poteri

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Banca, tranne quelli che per legge o Statuto sono riservati all'Assemblea.

Sul Consiglio di Amministrazione è incardinata la funzione di supervisione strategica e di gestione, riferita alla determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali e strategici e alla verifica della loro attuazione. Il Consiglio di Amministrazione assicura il governo dei rischi a cui la Banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche, i necessari presidi secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Consiglio di Amministrazione definisce l'assetto complessivo di governo e approva la struttura organizzativa della Banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione deve:

- approvare l'assetto organizzativo e di governo societario della Banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;
- approvare i sistemi contabili e di rendicontazione (reporting);
- supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
- assicurare un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verificare nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma dell'art. 2381 cod. civ. e sulla base della normativa di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni in ordine agli argomenti di cui al precedente paragrafo nonché:

- l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- il business model, le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari della Banca;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca;
- l'approvazione di un Codice etico che stabilisca regole di condotta professionale per il personale della Banca, ivi compresi modalità operative e presidi volti ad assicurare il rispetto delle regole di condotta professionale anche mediante l'indicazione dei comportamenti non ammessi, al fine di attenuare i rischi

- operativi e di reputazione della Banca e favorire la diffusione di una cultura dei controlli interni;
- le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo e strategiche, fermi restando i limiti di cui all'art. 2361 cod. civ., nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo Bancario;
 - la valutazione del generale andamento della gestione;
 - l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposita riserva;
 - le decisioni concernenti l'attribuzione di compiti e responsabilità all'interno della struttura organizzativa della Banca e i relativi regolamenti;
 - l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
 - la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
 - la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Banca, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali;
 - la definizione dei piani di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli Organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale, da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei soci e riesaminare con periodicità almeno annuale ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto;
 - l'indicazione di quali amministratori, oltre quelli indicati nello Statuto, hanno la rappresentanza della Banca;
 - la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
 - le politiche di governo dei rischi, il Risk appetite Framework e i processi di gestione del rischio, nonché la valutazione di compatibilità di quest'ultimo con gli indirizzi strategici e con le politiche di governo dei rischi;
 - le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, nonché la valutazione della completezza, adeguatezza, funzionalità, affidabilità del medesimo, verificando che esso sia coerente con gli indirizzi strategici e la propensione al rischio stabiliti nonché sia in grado di cogliere l'evoluzione dei rischi aziendali e l'interazione tra gli stessi;
 - i criteri per individuare le operazioni di maggior rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della funzione di controllo dei rischi;
 - la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale, degli altri componenti della Direzione Generale;
 - la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo e dei referenti interni in caso di esternalizzazioni, previo parere del Collegio Sindacale;
 - l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
 - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni, salvo quelli rimessi dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci;
 - il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
 - l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze, nonché il loro trasferimento e soppressione;

- la costituzione di commissioni e/o comitati, anche endoconsiliari, con funzioni consultive, propositive o di controllo, determinandone, con apposito regolamento, la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'Autorità di Vigilanza;
- l'adozione, su richiesta dell'Autorità di Vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca (o del gruppo bancario) e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;
- la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze;
- l'approvazione di linee strategiche in tema di sostenibilità, ICT e AML;
- l'approvazione di una policy per la promozione della diversità e dell'inclusività;
- l'approvazione di una policy sulla diversità negli Organi sociali che preveda una quota di genere eventualmente superiore a quella minima richiesta dalla normativa.

Le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative della composizione del Gruppo Bancario nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia debbono essere riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe a singoli Amministratori per determinati atti o singoli negozi, nonché per particolari argomenti.

É inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis cod. civ.

5.1.2.5. Funzionamento

Le regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, ivi compresa la procedura e metodologia per il processo di autovalutazione annuale, oltre che dall'art. 36 dello Statuto, sono dettate dal Regolamento interno del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese, sono prese a maggioranza assoluta dei voti e, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

5.1.2.6. Comitati endoconsiliari

Considerate le dimensioni e le caratteristiche della Banca, all'interno del Consiglio è stata prevista la costituzione dei seguenti Comitati:

- Comitato degli amministratori indipendenti
- Comitato Rischi, Controlli Interni e Sostenibilità.

Comitato degli amministratori indipendenti

A tale Comitato spetta il compito di fornire un parere preventivo, non vincolante:

- innanzitutto, sull'idoneità del Regolamento per le operazioni con parti correlate, sia in occasione di adozione dello stesso, sia in caso di modifiche (sostanziali), nonché in occasione di revisione periodica;
- sull'interesse della Banca (o delle società del gruppo bancario) a compiere operazioni con soggetti collegati (esponenti aziendali del Gruppo e soggetti ad essi connessi), che comportano assunzione di attività di rischio, nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo (ivi incluse le operazioni di fusione e scissione);
- sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni applicate a tali operazioni.

Ciascun membro del Comitato dura in carica fino alla scadenza del proprio mandato di Consigliere di Amministrazione.

In virtù della nuova composizione del Consiglio di Amministrazione 2023/2025 e della relativa verifica del possesso dei requisiti di indipendenza, il suddetto Comitato è costituito da tre amministratori indipendenti.

I compiti e le funzioni svolti dal Comitato sono disciplinati da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Comitato Rischi, Controlli Interni e Sostenibilità

Il Comitato svolge un ruolo di rafforzamento nel raccordo tra il Consiglio di Amministrazione, la Direzione Generale e le funzioni di controllo e ha, tra le principali finalità, quelle di :1. supportare il processo decisionale dell'Organo di Supervisione Strategica nella definizione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi in modo da contribuire all'assunzione di decisioni informate sul piano strategico e imprenditoriale anche alla luce dei fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governo societario (Environmental, Social, Governance – ESG); 2. agevolare il confronto e l'integrazione tra le funzioni di controllo; 3. rafforzare/efficientare i flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato si compone di tre membri, tutti non esecutivi uno dei quali "indipendente", designati dal Consiglio di Amministrazione, la cui durata in carica è collegata alla scadenza del mandato dei consiglieri e, comunque, non superiore a tre anni.

I componenti del Comitato devono possedere conoscenze, competenze ed esperienze tali da comprendere appieno e monitorare le strategie e gli orientamenti al rischio della Banca.

Ai lavori del Comitato partecipano, in via permanente, con funzione consultiva, il Presidente del Collegio Sindacale o un componente da lui indicato nonché un membro dell'Internal Audit, quest'ultimo con funzione di segretario verbalizzante.

I compiti e le funzioni svolti dal Comitato sono disciplinati da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

5.1.3. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri, con particolare riferimento ai poteri delegati.

Il Presidente si pone come interlocutore del Collegio Sindacale e degli eventuali comitati endo-consiliari. A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti gli Amministratori con congruo anticipo; coordina i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. Il Presidente favorisce la dialettica tra componenti esecutivi e non esecutivi e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio.

Il Presidente, inoltre, assicura che:

- il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la Banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

Il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. Il Presidente sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali.

5.1.4. Il Collegio Sindacale

5.1.4.1. Composizione

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci fra soggetti che devono essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e soddisfare i criteri di competenza, correttezza e disponibilità di tempo ed i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e applicabile.

Nella composizione del Collegio Sindacale, in particolare, viene assicurato l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente e applicabile.

La Banca, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della Società, ha definito e approvato una "Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale" (Policy Fit & Proper) ivi compreso il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti.

Le modalità di nomina sono disciplinate dall'art. 43 dello Statuto.

5.1.4.2. Compiti e poteri

Il Collegio Sindacale vigila:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Banca e sul loro concreto funzionamento;
- sulla completezza, adeguatezza, funzionalità, e affidabilità del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi;
- sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
- su ogni altro atto o fatto previsto dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata della revisione legale, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi.

A tal fine il Collegio Sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

I Sindaci possono avvalersi delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla Banca per svolgere ed indirizzare le proprie verifiche e gli accertamenti necessari.

A tal fine il Collegio Sindacale riceve dalle Funzioni di Controllo adeguati flussi informativi periodici o relativi a specifiche situazioni o andamenti aziendali e può svolgere in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale è specificamente sentito, oltre che in merito alle decisioni riguardanti la nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo interno, anche sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli, in particolare in ordine ai poteri, alle responsabilità, alle risorse, ai flussi informativi.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sul rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.

Il Collegio Sindacale opera in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci assistono alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

5.1.4.3. Funzionamento

Le regole di funzionamento dell'Organo di controllo sono disciplinate dallo Statuto all'articolo 46.

Il Collegio Sindacale svolge annualmente un'autovalutazione della propria composizione ispirata alle finalità elencate al par. 5.1.2.3, sulla base di criteri e modalità coerenti con le proprie caratteristiche e riportate nel Regolamento sul processo di autovalutazione dell'Organo di Controllo.

5.1.5. Il Collegio dei Proviviri

L'Assemblea Ordinaria nomina, ogni triennio, fra i Soci, cinque Proviviri Effettivi e due Supplenti. Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I Supplenti sostituiscono, in ordine di età e fino alla prima successiva Assemblea, il membro effettivo che venga comunque a mancare, nonché, di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Il Collegio dei Proviviri decide inappellabilmente, a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali, sulle controversie relative all'esclusione del socio di cui all'art. 16. Il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime inoltre entro trenta giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'art. 10, comma terzo, dello Statuto.

5.1.6. Direzione Generale

La direzione della Società e l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Amministrativi sono affidate ad una Direzione Generale, che avrà la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito della Direzione Generale verrà nominato un Direttore Generale ed eventualmente uno o più Condirettori Generali ed uno o più Vicedirettori Generali.

5.1.6.1. Funzioni del Direttore Generale

Il Direttore Generale esercita la funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nonché di quelli adottati dal Comitato Esecutivo.

Provvede, coadiuvato dagli altri componenti della Direzione Generale, alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo.

Le deliberazioni in materia di credito, assunte dagli organi sociali, devono essere proposte dal Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente della Direzione Generale. Inoltre, il Direttore Generale può avanzare proposte riguardanti argomenti di competenza degli organi sociali.

Il Direttore Generale in relazione all'esercizio delle sue attribuzioni e funzioni risponde al Consiglio di Amministrazione, al quale riferisce periodicamente in ordine al loro espletamento.

Il Direttore Generale:

- è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e licenziamenti ed assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale;
- formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, ed in quanto partecipa della funzione di gestione, prende parte alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal componente la Direzione Generale che immediatamente lo segue per grado e secondo l'anzianità nel grado medesimo e, a parità di anzianità di grado, da quello tra loro designato dal Consiglio di Amministrazione. Per il caso di impedimento od assenza di entrambi, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro Dirigente/Funziionario.

Nell'ambito della Direzione Generale della Banca sono istituiti i seguenti comitati:

- Comitato Finanza
- Comitato Crediti
- Comitato di Direzione
- Comitato ESG.

5.2 Sistema dei Controlli interni

Il sistema dei controlli interni:

- riveste un ruolo centrale nell'organizzazione della Banca;

- rappresenta un elemento fondamentale di conoscenza per gli Organi aziendali in modo da garantire piena consapevolezza della situazione ed efficace presidio dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni;
- orienta i mutamenti delle linee strategiche e delle politiche aziendali e consente di adattare in modo coerente il contesto organizzativo;
- presidia la funzionalità dei sistemi gestionali;
- favorisce la diffusione di una corretta cultura dei rischi, della legalità e dei valori aziendali.

La Banca attribuisce un rilievo strategico al sistema dei controlli interni, in quanto considera lo stesso come elemento fondamentale per garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi e delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria ed il rispetto di leggi e regolamenti.

La Banca, in coerenza con le disposizioni normative vigenti, ha disciplinato i compiti e le responsabilità degli attori del sistema dei controlli interni della Banca in uno specifico Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in qualità di organo con funzione di supervisione strategica.

Il sistema dei controlli interni di BCP è così strutturato:

- governance (supervisione), in tale ambito rientrano i controlli diretti a verificare che l'assetto delle funzioni aziendali di controllo sia definito in coerenza con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni medesime siano fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate. In tale ambito sono coinvolti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- revisione interna (controlli di terzo livello), volta ad individuare andamenti anomali, violazione delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, la funzionalità e l'adeguatezza, in termini di efficienza ed efficacia, del sistema dei controlli interni, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi. La responsabilità di tali controlli è attribuita alla Funzione *Internal Audit*;
- controlli sui rischi e sulla conformità (controlli di secondo livello), volti ad assicurare, tra le altre cose: *i)* la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi; *ii)* il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni; *iii)* la conformità alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le Funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle operative; esse concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi. La responsabilità di tali controlli è attribuita alla Funzione Antiriciclaggio, alla Funzione *Compliance* e alla Funzione di Gestione dei Rischi (di seguito, in breve, anche "CRO");
- controlli di linea (controlli di primo livello), diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso diverse unità che riportano ai responsabili delle strutture operative, oppure eseguiti nell'ambito del *back office*; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche. Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi. Infatti, nel corso dell'operatività giornaliera, tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in conformità con il processo di gestione dei rischi; esse devono assicurare il rispetto del

livello di tolleranza al rischio stabilito e delle procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi. La responsabilità di tali controlli è in primo luogo attribuita alle strutture operative (es. Direzione, Uffici, Filiali, ecc.).

In linea con quanto previsto dall'art. 39 dello Statuto, la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità, antiriciclaggio e di controllo dei rischi è riservata al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. A tali organi compete inoltre, ciascuno nei limiti delle competenze fissate dalla vigente normativa di settore, il monitoraggio e coordinamento del complessivo sistema dei controlli interni di cui la Banca si è dotata.

Fermo restando il potere del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di richiedere alle funzioni di controllo interno notizie e informazioni, nonché lo svolgimento di specifiche verifiche, ciascuna funzione informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in merito all'attività svolta e ad eventuali criticità riscontrate, ed esercita i propri compiti nel rispetto della vigente normativa e delle regole fissate dai rispettivi Regolamenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Per garantire una migliore effettività delle modalità di coordinamento del sistema dei controlli, la Banca ha definito opportuni flussi di reporting sia tra le Funzioni di controllo (flussi orizzontali), che verso gli Organi Sociali (flussi verticali).

5.2.1. Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/01

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello 231" o "Modello" ovvero "MOG"), previsto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito "Decreto" o "D.Lgs. 231/2001"), rappresenta il documento con il quale la Banca descrive:

- nella Parte Generale, i contenuti del Decreto, illustrandone le componenti essenziali, quali: i) sistema normativo interno (sistema procedurale e Codice Etico); ii) gestione dei flussi finanziari; iii) struttura organizzativa della Banca; v) poteri autorizzativi e di firma; v) attività di comunicazione e formazione;
- nella Parte Speciale, le aree ritenute "a rischio reato" e le relative attività "sensibili"; le Funzioni e/o gli Uffici aziendali che operano nell'ambito delle "aree a rischio reato" o delle relative attività "sensibili"; i reati presupposto del Decreto astrattamente perpetrabili; i controlli preventivi in essere a presidio dei rischi;

La Banca aggiorna costantemente il MOG alla luce delle modifiche normative tempo per tempo emanate, al fine di garantire la tenuta e l'efficacia esimente dello stesso nel tempo, con particolare riguardo al recepimento delle novità intervenute nell'ambito del D. Lgs. 231/2001.

Il MOG e le disposizioni ivi contenute e richiamate, ivi inclusa l'intera documentazione allegata, devono essere rispettati da tutti i soggetti interni alla Banca che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione e controllo della stessa e da tutti i suoi dipendenti sottoposti a qualsiasi titolo alla direzione o alla vigilanza dei medesimi, ivi compresi quelli distaccati in/da *altre Società del Gruppo per lo svolgimento dell'attività*, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Banca, operano su mandato della medesima.

Al fine di garantire l'efficace ed effettiva prevenzione dei reati e degli illeciti, il Modello è destinato anche ai soggetti esterni (intendendosi per tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i collaboratori, i professionisti, i consulenti, gli agenti, i fornitori, i partner commerciali) che, pur non essendo funzionalmente legati alla Banca, agiscano sotto la direzione o la vigilanza della stessa.

Secondo quanto disposto dal citato Decreto, i compiti di vigilanza sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso devono essere attribuiti ad un organismo dell'ente, indipendente e qualificato, che sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Allo scopo è istituito presso la Banca un Organismo interno con funzioni di vigilanza sull'adeguatezza di impianto e sul corretto funzionamento del Modello redatto ai sensi del Decreto, avente lo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare una responsabilità amministrativa, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") è parte integrante degli assetti organizzativi e del sistema dei controlli interni ed opera secondo le modalità declinate nel "MOG adottato dalla Banca.

L'OdV rimane in carica per la durata di anni 3 (tre), a far data dalla delibera di investitura o per un diverso periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

L'OdV è un organo collegiale di tipo misto, formato da quattro soggetti, tre dei quali interni (cc.dd. "membri interni") e uno esterno (cc.dd. "membro esterno"). La designazione dei componenti dell'OdV spetta al Consiglio di Amministrazione, il quale ha previsto che ne facciano parte, quali membri interni, un consigliere indipendente, un esponente della Funzione di Internal Auditing e uno della Funzione di Compliance; ciò al fine di garantire un valido raccordo tra le funzioni aziendali di controllo e lo stesso OdV.

I compiti, le responsabilità e il funzionamento dell'OdV sono definiti, oltre che dalle norme di Legge vigenti, dal MOG e da apposito Ordinamento Organizzativo.

5.3. SISTEMA DELLE DELEGHE

Il sistema delle deleghe e dei poteri è determinato in modo da indicare limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto, anche previa specificazione dei limiti quantitativi o di valore e delle eventuali modalità di esercizio, con l'obiettivo di consentire all'organo collegiale delegante l'esatta verifica del corretto adempimento delle deleghe, nonché l'esercizio dei propri poteri di direttiva e di avocazione.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo o al Direttore Generale, ad altri componenti della Direzione Generale, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle dipendenze, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto. Le decisioni assunte in materia di erogazione del credito dai titolari di poteri delegati devono essere portate a conoscenza dei diretti livelli superiori gerarchici, nonché anche per importi globali al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

La Banca ha adottato specifiche disposizioni regolamentari interne per l'uso della firma sociale, nelle quali - ferme restando le competenze che lo Statuto e la legge attribuiscono in via esclusiva al

Consiglio di Amministrazione - si autorizzano taluni esponenti, dirigenti, quadri direttivi ed impiegati ad intrattenere rapporti in nome e per conto della Banca.

5.4. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti è affidata, con delibera dell'Assemblea Ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ad una società di revisione.

L'incarico ha durata a norma di legge, con scadenza alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentita la società interessata.

La società di revisione comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

Tale soggetto invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

5.5. SISTEMA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE

Come prescritto dalla vigente regolamentazione in materia, adottata in recepimento della Direttiva europea 2019/578/UE (di seguito c.d. CRD V), il Gruppo Banca di Credito Popolare fornisce annualmente all'Assemblea - distintamente per ciascuna delle due società facenti parte del Gruppo - adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione ed incentivazione adottate ed applicate nell'esercizio, in conformità al documento sulle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione redatto ai sensi della Circolare 285 e approvato dall'Assemblea dei Soci (di seguito anche le "Politiche").

Le Politiche definiscono la struttura della remunerazione del Personale del Gruppo Banca di Credito Popolare con l'obiettivo:

- di favorire il conseguimento delle sue strategie, degli obiettivi e dei risultati di lungo periodo, in coerenza con le politiche di governo e di gestione dei rischi della Banca, e nel rispetto dei livelli di liquidità e patrimonializzazione richiesti, necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o ad un'eccessiva assunzione di rischi per la Banca e il sistema finanziario nel suo complesso;
- di attrarre e mantenere personale di professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Banca;
- di promuovere un approccio a lungo termine per la gestione dei rischi climatici e ambientali in linea con la propensione al rischio e la strategia della Banca.

Il modello di retribuzione ed incentivazione elaborato dalla Banca promana dai documenti fondamentali di strategia aziendale: il Piano strategico triennale, il RAF (Risk Appetite Framework) ed il processo ICAAP.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, determina la remunerazione degli amministratori che ricoprono cariche previste dallo Statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea, ai sensi di quanto previsto all'art. 24.

Al fine di garantire la corretta applicazione delle Disposizioni di Vigilanza, nel processo di definizione delle Politiche, le Funzioni Aziendali di Controllo sono coinvolte con modalità tali da assicurarne un contributo efficace e preservare l'autonomia di giudizio delle Funzioni tenute a svolgere controlli anche ex-post.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Popolare verifica con periodicità almeno annuale, le Politiche deliberate dall'Assemblea ed è responsabile della loro corretta attuazione.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione informa almeno annualmente l'Assemblea stessa riguardo la concreta attuazione delle Politiche come previsto dall'art. 450 del Regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 (c.d. CRR), nonché prescritto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza per le Banche in tema di politiche e prassi di remunerazione e incentivazioni.

L'Art. 24 dello Statuto attribuisce all'Assemblea la competenza a determinare la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e alla Società di revisione e ad approvare le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli Amministratori, dei Sindaci e del restante personale, parametrize ad obiettivi di lungo periodo ed in coerenza con la prudente gestione del rischio.

L'Assemblea approva, altresì:

- gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari,
- i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione

5.6 FLUSSI INFORMATIVI

Il "*Regolamento dei flussi informativi*" è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, anche nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare, ai fini e per gli effetti di cui alla Circolare 285, con l'obiettivo di fornire una adeguata rappresentazione e motivazione delle modalità di raccordo tra gli organi sociali e le funzioni aziendali, nello specifico ambito dello scambio di flussi di informazioni.

Nell'ottica di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli, il Regolamento dei flussi informativi ha la finalità di:

- assicurare un'adeguata circolazione di informazioni e lo scambio di informazioni complete, tempestive e accurate tra gli organi con funzioni di

- supervisione strategica, di gestione e di controllo, in relazione alle competenze di ciascuno di essi, nonché all'interno di ciascun organo;
- assicurare la completezza delle informazioni a favore dei componenti gli Organi sociali (diritto/ dovere di agire in modo informato);
 - individuare le funzioni aziendali interne tenute ad inviare flussi informativi periodici agli organi sociali, con particolare riferimento alle funzioni di controllo;
 - stabilire il contenuto minimo includendo, tra l'altro, il livello e l'andamento dell'esposizione della banca a tutte le tipologie di rischio rilevanti (creditizi, di mercato, operativi, reputazionali, ecc.), gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate dall'organo con funzione di supervisione strategica, le tipologie di operazioni innovative e i rispettivi rischi;
 - stabilire la periodicità dei flussi informativi.

L'assetto regolamentare della Banca, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto, individua nell'informazione uno dei cardini sui quali si fonda il sistema di governo societario, sia verso l'esterno che verso i dipendenti della Banca stessa.

Per quanto attiene agli adempimenti di governo, la Capogruppo estende tale perimetro alla Controllata, anche al fine di rendere coerente e omogeneo il sistema di governo dell'intero Gruppo.

6. DIRITTI DEI SOCI

Oltre a quelle di legge, le principali norme che regolano i diritti dei soci sono contenute nello Statuto sociale.

6.1. Acquisto della qualità di Socio

In linea con quanto previsto dall'articolo 8 del vigente Statuto, possono essere ammesse a Socio:

- le persone fisiche, con esclusione – per tutta la durata della relativa situazione di incapacità – di interdetti, inabilitati, falliti e di coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli e qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

Il socio può acquistare azioni a nome dei figli minori, esercitando in loro vece i diritti derivanti dal possesso azionario, sino al raggiungimento della loro maggiore età.

I rappresentanti legali esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali. Ai fini dell'ammissione a socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno n. 200 (duecento) azioni, il cui possesso deve essere mantenuto in via continuativa, pena la perdita della qualità acquisita.

Chi intende diventare socio deve esibire al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta, nella quale vanno indicati:

- a) il numero delle azioni richieste in sottoscrizione, o acquistate, e comunque per un quantitativo non inferiore a 200 azioni;
- b) le generalità, il domicilio e ogni altra informazione e/o dichiarazione, dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale;
- c) una dichiarazione di accettazione di tutti gli oneri derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni sociali.

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda, con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della Società, allo spirito della forma cooperativa ed alle prescrizioni statutarie.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notizia, a pena di decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri.

La qualità di socio si acquista, previo versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo, con l'iscrizione nel libro dei soci.

L'ammissione a socio si intende comunque decaduta se il richiedente non adempie a quanto disposto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa.

6.2 Diritto di Recesso

In conformità a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto, il socio può recedere dalla società nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti. È in ogni caso escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. È vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e di statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al tribunale competente.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applica l'art. 28 comma 2 ter del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia. Ferma restando la predetta normativa, si applicano altresì le disposizioni dell'art. 7 dello Statuto secondo cui il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, c.d. CET 1) del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norme di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'Autorità di Vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste.

Il Consiglio di Amministrazione assume le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità delle disposizioni della Banca d'Italia.

6.3 Intervento del socio in Assemblea e rappresentanza

Ai sensi dello Statuto hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e ed abbiano fatto pervenire, presso la sede della Banca, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Banca.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea ha la facoltà di farsi rappresentare da altro socio che abbia diritto di intervenire, purché il soggetto delegato non sia un Amministratore, Sindaco o dipendente della Società. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ogni socio è titolare di un solo voto, a prescindere dal numero delle azioni di cui è titolare.

Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di 10 Soci.

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che non sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive.

6.3.1. Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza di almeno un quarto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, del cod.civ., in prima convocazione, è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un decimo dei soci medesimi.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quinto dei soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o la fusione della società e il trasferimento della sede sociale all'estero.

La trasformazione in società per azioni ovvero le fusioni con altre banche popolari da cui risultino società per azioni, sono deliberate ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del Testo Unico Bancario.

7. STRUTTURA FINANZIARIA

Il capitale sociale della Banca al 31 dicembre 2022 è pari a Euro 20.038.700.04 ed è composto da n. 7.766.938 azioni ordinarie.

In conformità alle vigenti disposizioni di legge e di Statuto il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale unitario di euro 2,58.

Nessuno, socio o non socio, può essere titolare di azioni in misura eccedente il limite stabilito dalla legge. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita contitolarità delle medesime. Non esistono allo stato altre categorie di azioni oltre a quelle ordinarie.

La Banca è un emittente avente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 2-bis del regolamento adottato con deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche e integrazioni.

Le azioni della Banca non sono quotate su alcun mercato regolamentato; ma a decorrere dal dicembre 2020, con il fine di migliorare la liquidità del titolo la Banca ha aderito al sistema multilaterale gestito da VORVEL SIM, già HI MTF SIM, che è una *Multilateral Trading Facility*, per quanto attiene la negoziazione delle azioni di propria emissione.

8. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Tutti gli Esponenti aziendali, i dipendenti e i collaboratori aziendali, nell'esercizio delle rispettive funzioni, devono astenersi dall'assumere decisioni e dallo svolgere attività confliggenti con gli interessi della Banca e/o della Società del Gruppo o, comunque, incompatibili con i propri doveri.

Gli Esponenti aziendali devono - per quanto possibile - prevenire le situazioni caratterizzate da un conflitto (anche solo potenziale) tra il loro interesse e l'interesse della società di appartenenza e/o del Gruppo, e sono tenuti a dare notizia, nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa applicabile (cfr. art. 2391 del Codice civile), di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in determinate operazioni riferibili alla Banca e/o al Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

In tali casi, la deliberazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Banca dell'operazione.

In attuazione di quanto previsto dal Regolamento Consob n. 17221 e del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, in ossequio alle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati" il Consiglio di Amministrazione della Banca, al fine di presidiare il potenziale conflitto di interesse con riferimento alle operazioni poste in essere dal "personale più rilevante" (come identificato nella Policy "*Politiche di remunerazione ed incentivazione*") ha adottato un apposito "*Regolamento, procedure e policy per la gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati ed Esponenti Bancari*" al fine di assicurare adeguata trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale nell'assunzione delle deliberazioni riguardanti operazioni per le quali gli esponenti aziendali e gli altri soggetti rilevanti abbiano interessi, per conto proprio o di terzi.

Il Regolamento prevede e disciplina i presidi adottati dalla Banca (anche in qualità di Capogruppo), con riferimento all'operatività tenuta con Parti Correlate e con Soggetti Collegati, e in particolare:

- apposite procedure in cui sono disciplinate le fasi dell'istruttoria, della proposta, della deliberazione e dell'informativa agli Organi sociali per le operazioni realizzate sia con Parti Correlate sia con Soggetti Collegati;
- l'informazione al mercato ed alla Consob per le operazioni con Parti Correlate;
- i limiti prudenziali e gli adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d'Italia per l'attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

Il Regolamento ha quindi lo scopo di disciplinare l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati poste in essere dalla Capogruppo e dalle Società Controllate, nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle suddette operazioni, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalla normativa vigente.

In ottemperanza alle previsioni normative - nello specifico: l'articolo 2391-bis cod.civ.; gli artt. 53 e 136 del Testo Unico Bancario; il principio contabile internazionale IAS 24; il "*Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con Parti Correlate*" adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 20101, come successivamente modificato; la Circolare della Banca d'Italia nr. 285 del 2013, l'articolo 88 della Direttiva 2013/36/UE- la Banca ha adottato il suddetto Regolamento, che individua:

- i soggetti ai quali applicare le normative citate;
- i criteri per l'identificazione e la classificazione delle operazioni di maggiore e minore rilevanza;
- i casi di deroga ed esenzione ai quali la Banca può fare ricorso;
- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa, della proposta, della deliberazione e dell'approvazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore o minore rilevanza, con riguardo sia alle operazioni realizzate direttamente dalla Capogruppo sia quelle realizzate per il tramite delle Società Controllate;
- le modalità di coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti;
- i flussi informativi da fornire agli Organi Sociali;
- le informazioni da fornire alla Consob ed al mercato per le operazioni con Parti Correlate;
- gli adempimenti di segnalazione periodica verso Banca d'Italia sull'attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca delibera l'adozione del Regolamento in parola e le relative modifiche, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale.

9. PIANI DI FORMAZIONE

I membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché i responsabili delle principali funzioni aziendali partecipano alle attività previste dal piano di formazione che la Banca adotta al fine di assicurare che il bagaglio di competenze tecniche degli stessi, necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo, sia preservato nel tempo.

In caso di nuove nomine, inoltre, la Banca predispone programmi di formazione specifici, volti a favorire l'inserimento dei nuovi membri.

10. PIANI DI SUCCESSIONE

Alla data di approvazione del Progetto, la Banca non ha adottato politiche di successione delle figure apicali.

11. REVISIONE DEL PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

Il presente documento viene aggiornato in caso di modifiche rilevanti e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Collegio Sindacale.

In caso di modifiche che riguardino il sistema di amministrazione e controllo prescelto dalla Banca, il presente documento deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci e inviato a Banca d'Italia, unitamente alla richiesta di accertamento relativa alle modifiche statutarie.

12. MODALITÀ DI DIFFUSIONE AL PUBBLICO

La Banca cura la pubblicazione del presente documento, sul proprio sito web, in adempimento degli obblighi di informativa al pubblico previsti dalla Circolare 285.

La Banca tiene inoltre il presente documento a disposizione della Banca d'Italia.